



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 155

Soggetto ed oggetto dell'imposta

Sono soggetti alle imposte sui pianoforti e sui bigliardi tutti coloro che, anche senza farne uso, posseggono in proprio o tengono a noleggio, o per altro titolo, uno o piu' pianoforti o bigliardi, salvo quanto e' disposto agli articoli 159 e 160.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-155-soggetto-ed-oggetto-dell-imposta/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it